

2. La delimitazione anatomica esatta del pezzo di carne bovina designato come pancia nella sottovoce 02.01 A II a), 4. bb) dell'elenco allegato al regolamento n. 2787/81 va effettuata riferendosi al metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e disossare le carcasse bovine. Spetta al giudice nazionale accertare quale sia detta delimitazione.
3. Il regolamento n. 2787/81 va interpretato nel senso che le restituzioni all'esportazione sono dovute per il pezzo di carne che contenga una parte di pancia, purché questa parte non attribuisca al pezzo stesso, tenuto conto delle abitudini del consumatore e del commercio e dei metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, il carattere essenziale.

Nel procedimento 327/82,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra

EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL, Apeldoorn,

e

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES, Rijswijk,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 271 del 26. 9. 1981, pag. 44), per quanto riguarda pezzi di carne disossata che comprendono un pezzo di «pancia»,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24) la differenza fra i prezzi dei prodotti contemplati dal regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione veniva fissata dal regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787 (GU L 271 del 26. 9. 1981, pag. 44) il quale stabiliva, nell'allegato, l'elenco dei prodotti per la cui esportazione veniva concessa la restituzione.

Nel suddetto elenco, alla voce «ex 02.01 AII» della tariffa doganale comune si legge «carni della specie bovina: a) fresche o refrigerate: ...; 4. altre: ... bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente».

La società Ekro BV Vee- en Vleeshandel (in prosieguo: «Ekro» di Apeldoorn, dichiarava, il 23 ottobre ed il 6 novembre

1981, all'ufficio delle dogane ed accise di Bergh, per l'esportazione nella città del Vaticano, due partite di kg 2 380 e, rispettivamente, kg 2 062 di carne, che essa qualificava «pezzi di vitello disossati, altri, refrigerati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente». Essa chiedeva di concederle le restituzioni per l'esportazione delle due partite di carne.

Ciascuna delle partite comprendeva in particolare pezzi di petto, fra cui anche un pezzo di carne tagliato in forma di pistola del quale si discute nella causa principale se vada considerato «pancia». Il peso complessivo dei pezzi di petto era di kg 1 156, di cui kg 201 erano costituiti dai suddetti pezzi tagliati in forma di pistola, dei quali si discute la classificazione.

La Produktschap voor Vee en Vlees di Rijswijk rifiutava di concedere alla Ekro le restituzioni per l'esportazione dei kg 1 156 di petto.

Contro tale rifiuto la Ekro adiva il College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Nella causa principale le parti sono in disaccordo sul se i suddetti pezzi tagliati in forma di pistola vadano considerati «pancia». La Produktschap voor Vee en Vlees risponde affermativamente sostenendo che per «pancia» deve intendersi la carne che si trova nei fianchi fra il dorso e la spalla da un lato ed il quarto posteriore del bovino dall'altro. La Ekro risolve negativamente la questione e so-

stiene che per «pancia» va intesa la carne dei fianchi che rientra nel quarto posteriore, inclusa la parte di questo che comprende le ultime due costole.

Le opinioni delle parti divergono, peraltro, sulla questione se vada concessa una restituzione all'esportazione di un pezzo di petto di bovino che comprende una parte di «pancia». La Produktschap voor Vee en Vlees risolve negativamente la questione. La Ekro la risolve affermativamente nel senso che va concessa la restituzione calcolata in base al peso di carne esportata, detratto quello della parte di «pancia» in essa compresa.

Ritenendo che la causa riguardasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven sospendeva il procedimento e con sentenza 17 dicembre 1982, sottoponeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali del seguente tenore:

«1. Cosa debba intendersi, secondo la corretta interpretazione della voce 02.01 AII a) 4 ex bb) della Tariffa Doganale Comune, per «pancia» e come possa distinguersi la «pancia» non rientrante in detta voce doganale dalle parti disossate che certamente vi sono comprese.

2. Se la corretta interpretazione del regolamento n. 2787/81 comporti che non può essere concessa alcuna restituzione all'esportazione in paesi terzi di una parte disossata, quando a questa sia unito un pezzo di «pancia», ovvero vada concessa in tal caso la restituzione sulla base del peso totale della carne esportata meno quello della pancia».

La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1982.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la Ekro, in persona del suo vicedirettore A. Boovman; la Produktschap voor Vee en Vlees, rappresentata dal segretario J. J. Koch, in sostituzione del presidente della stessa; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dai suoi agenti Martin Seidel e Ernst Röder; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Robert Caspar Fischer.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, dinanzi alla Quinta Sezione. Essa ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.

II — Le osservazioni scritte

1. Le osservazioni della Ekro

La Ekro ha trasmesso alla Corte, come osservazioni, la copia di una lettera da essa inviata al College van Beroep voor het Bedrijfsleven che contiene un quesito, a suo parere, di importanza capitale nel presente procedimento. La terza questione che la Ekro suggerisce alla Corte di risolvere per completezza, riguarda la

discriminazione consistente nel fatto che alla «pancia» disossata non si concede la restituzione per pezzi disossati, mentre alla «pancia» non disossata viene concessa la restituzione per pezzi non disossati.

2. *Le osservazioni della Produktschap voor Vee en Vlees*

La Produktschap voor Vee en Vlees osserva, sulla *prima questione*, che si può spiegare la voce 02.01 AII a) 4 ex bb) col fatto che la Commissione aveva introdotto un diverso sistema di restituzioni — che variava secondo la destinazione — per la carne bovina presentata sotto forma di pezzi di grande pregio, in particolare per pezzi disossati imballati individualmente. Le restituzioni fissate per questa voce sono le più alte fra quelle previste per la carne bovina. I pezzi di scarso pregio, come la «pancia» e la «tibia e il muscolo aderente» non devono fruire di tale maggiore restituzione.

Nei Paesi Bassi, per «pancia» si intende la parte del bovino rappresentata nello schizzo allegato alla memoria della Produktschap, compresa la zona dell'ombelico. In mancanza di una definizione anatomica di detta nozione nella normativa comunitaria, i Paesi Bassi possono e devono definirla secondo la definizione generalmente ammessa nel paese. In ciascuno Stato membro vi è un termine specifico per la «pancia», che non deve essere materialmente identico nei vari Stati membri a causa delle diverse tradizioni nel settore della carne. Se ne desume che, sul piano comunitario, gli esportatori non sono soggetti, nei vari Stati membri, alla medesima applicazione della voce in questione della TDC.

La «pancia» si può quindi distinguere dai pezzi disossati di cui alla voce 02.01 AII a) 4 ex bb) togliendo dalla carcassa intera, riprodotta nello schizzo allegato alle osservazioni, la parte contrassegnata come tale (nonché la parte indicata nello schizzo come «tibia e il muscolo aderente»).

Quanto alla *seconda questione*, la Produktschap voor Vee en Vlees si rifà alla posizione della Commissione.

3. *Le osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania*

In merito alla *prima questione*, il Governo della Repubblica federale di Germania sottolinea anzitutto che essa non riguarda l'interpretazione della suddetta voce della tariffa doganale comune, ma l'interpretazione della voce corrispondente dell'allegato del regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787. A suo parere e conformemente al decreto del Ministero federale delle Finanze 18 novembre 1982, «Knochendünnung» (pancia con osso) è un pezzo tagliato fra l'ottava e la nona costola verso il quarto posteriore e che comprende la parte circostante le ultime cinque costole; la «Fleischdünnung» («pancia senz'osso») consiste nei muscoli addominali delimitati dalla coscia, dalla «pancia con osso» e verso l'alto dal sotto filetto.

Per quanto riguarda la *seconda questione*, va concessa la restituzione all'esportazione per pezzi disossati compresi i pezzi di «pancia» quando la proporzione di «pancia» non è determinante per il carattere del pezzo.

Il regolamento lascia aperta la questione di come vadano trattati i pezzi di carne bovina che comprendono «pancia» o «tibia e il muscolo aderente». Una parte composta di «tibia e il muscolo aderente» e di altra carne non è «tibia e il muscolo aderente», così un pezzo composto da altra carne e da «pancia» non è «pancia». Per pezzi del genere si possono considerare tre soluzioni:

- un pezzo di carne disossata che comprende della «pancia» non può fruire di restituzione all'esportazione;
- un pezzo di carne disossata che comprende della «pancia» può fruire di restituzione all'esportazione solo per la parte che non è di «pancia»;
- un pezzo di carne disossata che comprende della «pancia» può fruire della restituzione all'esportazione per l'intero pezzo qualora la «pancia» non attribuisca al pezzo il suo carattere essenziale.

La prima soluzione è stata introdotta dal regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2773, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 292, pag. 20) il quale, alla nota 7 dell'allegato del regolamento, specifica che beneficiano della restituzione solo i pezzi disossati che non comprendono «integralmente o parzialmente, il fianchetto». Questo regolamento, entrato in vigore il 1° novembre 1982, non può essere applicato nella fattispecie. Prima di questo regolamento, la situazione giuridica era diversa o, quanto meno, non chiara. La Commissione stessa ha ammesso la mancanza di chiarezza in un telex del 3 agosto 1982 inviato al Ministero federale dell'alimentazione.

La seconda soluzione potrebbe basarsi solo su una norma espressa.

Secondo il Governo tedesco va quindi adottata la terza soluzione che si ricollega a se la parte di «pancia» attribuisca al pezzo il suo carattere essenziale. Occorre rifarsi, nella fattispecie, all'art. 20, n. 1, prima parte, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, a norma del quale le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al regolamento, come ha deciso la Corte in un caso analogo con sentenza 1° luglio 1982 (Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Ludwig Wünsche & Co., causa 145/81, Racc. 1982, pag. 2493). In forza della regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale comune 3b del titolo I, lett. A), i prodotti misti devono essere classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. I pezzi disossati che comprendono la pancia vanno quindi considerati idonei a determinare la restituzione qualora il carattere essenziale del prodotto è conferito dalla parte di carne che non è «pancia». Tutto il prodotto la cui classificazione dipende dall'elemento che gli conferisce il carattere essenziale va trattato come se fosse interamente costituito da quell'elemento.

4. Le osservazioni della Commissione

La Commissione osserva, in via preliminare, che per la definizione dei prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione, il regolamento n. 2787/81 si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, aggiungendovi però in parecchi casi condizioni particolari, limitando per esempio la concessione delle restituzioni ad una parte dei prodotti compresi in una voce della tariffa doganale comune (voci «ex»).

La particolare nomenclatura che ne deriva non viene ripresa nell'ambito della tariffa doganale comune. Trattandosi di un regime con fondamento giuridico proprio e con finalità proprie, la nomenclatura particolare va interpretata, certo, nell'ambito delle regole d'interpretazione della tariffa doganale comune, ma anche conformemente al tenore e agli scopi del regolamento agricolo che l'ha instaurata.

La prima questione riguarda quindi l'interpretazione del termine «pancia» ai sensi dell'allegato del regolamento n. 2787/81 e la seconda questione la definizione di cui trattasi nel suo complesso ed il calcolo della restituzione.

A differenza di altri mercati agricoli, il mercato comunitario della carne bovina non presenta notevoli eccedenze strutturali. Se a certe presentazioni o per certe destinazioni viene applicato un regime di restituzione relativamente selettivo, onde mantenere la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, la scarsa rilevanza della partecipazione comunitaria al commercio mondiale rende inopportuno fissare la restituzione per altri prodotti del settore, e ciò spiega per quale motivo le restituzioni si applicano solo a categorie limitate di prodotti. Le carni fresche o refrigerate, pezzi disossati, esclusi la «pancia», la «tibia e il muscolo aderente», ogni pezzo imballato individualmente sono qualità di carne della specie bovina relativamente care la cui esportazione riveste interesse per la Comunità e per le quali essa ha fissato restituzioni relativamente alte. La «pancia» e «la tibia e il muscolo aderente» hanno invece relativamente scarso valore e sono destinati piuttosto all'industria di trasformazione della carne; detti pezzi hanno tradizionalmente ampio sbocco nella Co-

munità cosicché non si giustificerebbe la concessione di restituzioni all'esportazione.

Per quanto riguarda la *prima questione*, la Commissione osserva che il confronto dei termini che definiscono la carne nelle varie lingue della Comunità non è sempre sufficiente per garantire l'interpretazione uniforme in quanto il modo in cui vengono abbattuti, disossati e tagliati gli animali, nonché la presentazione dei pezzi cambiano da un paese, o anche da una regione all'altra, cosicché il medesimo nome non indica sempre il medesimo pezzo anatomico, sia pure nella stessa zona linguistica. Per questo, in merito ad altri termini che designano diverse presentazioni di carne, taluni regolamenti comunitari hanno precisato la terminologia.

Per quanto riguarda la «pancia», la normativa comunitaria non contiene definizioni precise. Il termine olandese «vang» indica la parte situata fra la coscia e l'addome, l'inguine. In macelleria, secondo una pubblicazione del 1960 dell'Agenzia europea di produttività dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che aveva illustrato con diagrammi e tabelle terminologiche i metodi di taglio e i termini in uso nei vari paesi, seguendo il metodo usato nei Paesi Bassi il «vanglap» («flanchet» «pancia») si trova sulla parete addominale fra il «spierstuk» e il «slip van de lende» che rientrano nel quarto posteriore, da un lato, ed il «dunne borst» dall'altro.

Rifacendosi ai suddetti diagrammi ed ai termini usati nelle varie lingue comunita-

rie, la Commissione sostiene di poter concludere che per «vang» — come per le parole usate nelle altre lingue — va intesa la spuntatura di lombo della parete addominale che si trova fra il pezzo compreso nel quarto posteriore propriamente detto ed il petto. Non sembrano esserci sostanziali differenze nella terminologia usata nei vari Stati membri per quanto riguarda la demarcazione fra la «pancia» ed il quarto posteriore. Il solo punto sul quale non sembra esserci piena corrispondenza è la demarcazione esatta fra la «pancia» ed il petto.

D'altra parte, la definizione proposta dalla convenuta nella causa principale, cioè la carne che si trova nei fianchi fra il dorso e la spalla da un lato ed il quarto posteriore dall'altro sembra un po' troppo ampia o troppo imprecisa. È più aderente alla terminologia olandese la definizione di «pancia» come spuntatura di lombo fra il petto (muscolo, punta di petto, ecc.) ed il quarto posteriore.

Esaminando le definizioni proposte dalle parti nell'ambito della causa principale, la Commissione osserva, per quanto riguarda la tesi dell'EKKO, che essa si basa su un malinteso. Esistono infatti due metodi correnti per tagliare il quarto posteriore cioè il taglio diritto che lascia la «pancia» attaccata al quarto posteriore, cosicché il quarto anteriore comprende le altre 8-10 costole ed il petto, ed il taglio pistola che lascia la «pancia» e le parti inferiori delle costole attaccate al quarto anteriore. La «pancia» non rientra quindi sempre nel quarto posteriore. Poiché il pezzo di cui è causa è, nella fattispecie, tagliato in «forma di pistola», si deve presumere che si tratti di un taglio pistola nel quale la «pancia» resta di solito unita al quarto anteriore. Il criterio secondo cui la «pancia» comprende solo la spuntatura di lombo delle due ultime costole non corrisponde ai metodi di taglio correnti nei Paesi Bassi. Nella terminologia dei vari Stati membri, la «pancia» consiste piuttosto nella spuntatura di lombo delle 3-5 ultime costole. La spuntatura di lombo di qualità scadente non si limita peraltro alla carne delle due ultime costole.

La prima questione va quindi risolta nel senso che per applicare il regolamento n. 2787/81 all'esportazione del prodotto definito nell'allegato del regolamento alla voce 02.01 All a) ex bb) della tariffa doganale comune, deve intendersi per «pancia» la spuntatura di lombo posta fra il quarto posteriore ed il petto della carcassa.

In merito alla *seconda questione* dalla lettera e dalla finalità della norma di cui è causa si desume che la restituzione può essere concessa solo se i pezzi disossati non contengono «pancia».

Concedere la restituzione se fra i pezzi vi è una quantità limitata di «pancia» significherebbe accordare una restituzione relativamente alta ad una carne di valore relativamente scarso ed incoraggerebbe indirettamente le esportazioni di detta carne, mentre la «pancia» viene richiesta dall'industria comunitaria di trasformazione della carne. D'altra parte, non prevedendolo la norma, non si può preten-

dere che le autorità doganali limitino la restituzione defalcando il peso dei pezzi di «pancia». Un'operazione del genere non ostacolerebbe peraltro lo sviluppo indesiderato delle esportazioni di «pancia» e complicherebbe il controllo. Tale interpretazione è stata confermata, successivamente ai fatti della presente causa, dal regolamento n. 2773/82, includendo nell'allegato la nota 7.

Si può quindi risolvere la seconda questione dichiarando che i pezzi disossati che comprendono integralmente o parzialmente la «pancia» non possono beneficiare della restituzione all'esportazione in paesi terzi di cui al regolamento n. 2787/81.

III — Le risposte della Commissione ai quesiti posti dalla Corte

Rispondendo ai quesiti postile dalla Corte la Commissione ha esposto in particolare quanto segue:

1. Vi sono grosse differenze nel modo di tagliare e di disossare i bovini a seconda delle abitudini commerciali e delle tradizioni di consumo. Tali tradizioni variano da un paese all'altro e spesso anche da una regione all'altra. Questa diversità è anche maggiore per quanto riguarda il taglio ed il disossamento dei quarti anteriori e posteriori. È quindi praticamente impossibile trovare delle definizioni sul piano comunitario. Ciascuno Stato membro deve pertanto applicare la definizione per lui corrente dei vari pezzi di carne, senza tuttavia perdere di vista i fini perseguiti dalla norma comunitaria.

La soluzione proposta dalla Commissione per la prima questione pregiudiziale va quindi precisata in questo senso.

2. Non è, di conseguenza, possibile fornire una definizione comunitaria precisa dell'esatta demarcazione fra petto e pancia o dei limiti del quarto posteriore della carcassa.
3. Al momento dell'introduzione del termine «pancia» nella normativa comunitaria, la Commissione era consapevole della possibilità che tale termine non significasse perfettamente la stessa cosa in tutti gli Stati membri, ma ha ritenuto che differenze del genere avessero scarsa importanza e non giustificassero una modifica dei metodi di taglio e delle denominazioni nazionali. Essa non ha neppure cercato di uniformare le prassi in tal senso divergenti per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei vari Stati membri.

IV — La fase orale

All'udienza del 26 ottobre 1983, la Ekro, con l'avv. Peter Wendt, del foro di Amburgo, il Governo della Repubblica federale, rappresentato dal sig. Ernst Röder, e la Commissione, rappresentata dal sig. Robert Caspar Fischer, hanno svolto osservazioni orali.

In questa occasione, la *Ekro* ha precisato fra l'altro che, a suo parere, la prima questione è stata sollevata solo per il caso in cui, tenuto conto della soluzione della seconda questione, l'attribuzione delle restituzioni dipenda effettivamente

dalla delimitazione esatta della pancia, cosa che, secondo la soluzione da essa proposta, in realtà non è. Se fosse necessario risolvere tale questione, si dovrebbe constatare che, data l'imprecisione dei termini usati e le diverse interpretazioni in proposito dei vari Stati membri, il regolamento n. 2787/81 della Commissione è invalido nella parte in cui esclude l'attribuzione di restituzioni all'esportazione per la pancia. Per quanto riguarda la seconda questione, la si dovrebbe risolvere nel senso che la restituzione doveva essere attribuita, in forza del regolamento n. 2787/81, per il pezzo di carne nel suo complesso, anche quando tale pezzo contiene una parte di pancia, purché questa non caratterizzi il pezzo stesso. Ciò avviene comunque quando la

pancia non supera il 25 %. A questo scopo la Ekro si è richiamata tanto agli argomenti svolti dal Governo della Repubblica federale nella fase scritta, quanto al confronto fra gli importi delle restituzioni contemplate dal regolamento n. 2787/81 e quelle contemplate dal regolamento n. 2773/83, per i pezzi disossati e per i pezzi non disossati dai quali si desumerebbe che l'aggiunta della nota 7 ad opera del regolamento n. 2773/83 implicava, per quanto riguarda la presa in considerazione di pezzi cui si era unita una parte di pancia, una modifica della situazione giuridica precedente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 dicembre 1983.

In diritto

- 1 Con provvedimento 17 dicembre 1982, pervenuto alla Corte il 20 dicembre 1982, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 271, pag. 44).
- 2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di una lite fra la Ekro B.V. Vee- en Vleeshandel (in prosieguo: «Ekro», la quale è un'esportatrice olandese di carni bovine, e la Produktschap voor Vee en Vlees di Rijswijk (in prosieguo: «Produktschap»). La lite verte sul rifiuto della Produktschap di concedere alla Ekro delle restituzioni all'esportazione di carni bovine in un paese terzo, a norma dell'art. 18 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24) nonché del soprammenzionato regolamento della Commissione n. 2787/81.

- 3 L'elenco, allegato al regolamento n. 2787/81, delle merci per la cui esportazione viene attribuita la restituzione contemplata dall'art. 18 del regolamento del Consiglio n. 805/68 comprende, fra l'altro, sotto la voce «ex 02.01 A II» della tariffa doganale comune, le «carni della specie bovina: a) fresche o refrigerate: . . . 4. altre: . . . bb) pezzi disossati, esclusa la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente».
- 4 Nell'ottobre del 1981 la Ekro esportava nel Vaticano due partite di kg 2 380 e, rispettivamente, 2 062 di carne di vitello per le quali chiedeva le restituzioni all'esportazione a norma della sopra menzionata disposizione. Di queste partite facevano parte, fra l'altro, dei pezzi di petto, del peso complessivo di kg 1 156, ai quali erano attaccati dei pezzi di carne tagliata a forma di pistola i quali, secondo la Produktschap, dovevano essere considerati come «pancia». Il peso complessivo di questi pezzi era di kg 201. La Produktschap negava alla Ekro le restituzioni all'esportazione per i kg 1 156 di petto.
- 5 Dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, davanti al quale aveva impugnato tale rifiuto, la Ekro sosteneva che i pezzi di cui sopra, tagliati a forma di pistola e attaccati ai pezzi di petto, non andavano considerati come parte della pancia e che in ogni caso le restituzioni andavano calcolate con riguardo al peso complessivo della carne esportata, meno la parte di pancia in essa contenuta, di guisa che anche l'esportazione dei pezzi di petto di bovino cui siano attaccati dei pezzi di pancia dava diritto ad una restituzione proporzionata.
- 6 Onde essere in grado di dirimere la lite, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Cosa debba intendersi, secondo la corretta interpretazione della voce 02.01 A II a) 4 ex bb) della tariffa doganale comune, per «pancia» e come possa distinguersi la «pancia» non rientrante in detta voce doganale dalle parti disossate che certamente vi sono comprese.

2. Se la corretta interpretazione del regolamento n. 2787/81 comporti che non può essere concessa alcuna restituzione all'esportazione in paesi terzi di una parte disossata, quando a questa sia unito un pezzo di «pancia», ovvero vada concessa in tal caso la restituzione sulla base del peso totale della carne esportata meno quello della «pancia».

Sulla prima questione

- 7 La prima questione tende ad accertare quale sia la delimitazione esatta del pezzo di carne bovina chiamato pancia nell'elenco allegato al regolamento della Commissione n. 2787/81.
- 8 Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte il Governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione, nonché la Ekro, nella causa principale, hanno proposto ciascuna una delimitazione anatomica diversa della parte di cui trattasi, precisando, con l'ausilio di disegni, dove si trovi detta parte della parete addominale rispetto ai quarti posteriori e anteriori della carcassa bovina e rispetto alle costole ed al petto.
- 9 La Produktschap come pure, nelle osservazioni orali, la Commissione, sostengono che le autorità di ciascuno Stato membro dovrebbero rifarsi alla definizione del pezzo di cui trattasi che si desume dagli usi e dalle tradizioni per il taglio ed il disossamento delle carcasse bovine invalse in detto Stato. La Commissione ha tuttavia aggiunto che, nel far ciò, esse devono far salvo lo scopo del sistema delle restituzioni istituito dalla normativa comunitaria.
- 10 Dal fascicolo si desume che, per quanto riguarda i metodi seguiti per tagliare e disossare le carcasse bovine, vi è una moltitudine di tradizioni e di usi che variano, non solo da uno Stato membro all'altro, ma anche da una regione all'altra. Questi metodi di taglio e di disossamento traggono in particolare origine dalle abitudini dei consumatori e del commercio, nei vari Stati membri e regioni. Il contenuto delle diverse versioni linguistiche del regolamento

n. 2787/81 può quindi variare, a seconda degli Stati membri e delle regioni, in relazione al metodo abitualmente seguito per tagliare e disossare le carcasse bovine.

- 11 Dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio d'uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa.
- 12 Come la Commissione ha dichiarato, lo scopo della disposizione di cui trattasi è quello di escludere dalle restituzioni i pezzi di carne di scarso valore per i quali esiste una domanda sufficiente dell'industria comunitaria della lavorazione delle carni. La valutazione della forma e delle dimensioni esatte della parte della parete addominale alla quale si deve attribuire un valore inferiore dipende tuttavia, alla stessa stregua dei vari metodi di taglio e di disossamento delle carcasse bovine, dalle abitudini e dalle tradizioni dei consumatori e del commercio, le quali variano da uno Stato membro e da una regione all'altra. Non si può quindi desumere da detto scopo della disposizione comunitaria una delimitazione anatomica esatta di questa parte della carcassa.
- 13 In mancanza di qualsiasi indicazione in questo senso nel regolamento n. 2787/81, non si può supporre che il legislatore comunitario, nell'ambito di un regolamento sulle restituzioni all'esportazione di carne, abbia voluto imporre l'armonizzazione o l'uniformazione dei metodi di taglio e di disossamento esistenti nei vari Stati membri. Dalla risposta della Commissione ad un quesito sottopostole dalla Corte emerge invece che, al momento dell'adozione del regolamento n. 2787/81, la Commissione si è resa conto delle differenze di significato delle parole usate nel regolamento, ma ha ritenuto che tali differenze avessero importanza solo secondaria e non dessero motivo di modificare le abitudini ed i metodi esistenti in materia.
- 14 Accettando i significati diversi di dette parole, nel regolamento la Commissione si è quindi implicitamente richiamata ai metodi di taglio e di disossa-

mento seguiti negli Stati membri e nelle loro regioni. Ciò premesso e malgrado il soprammenzionato principio dell'interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto comunitario, non spetta alla Corte dare di dette parole una definizione comunitaria uniforme.

- 15 La delimitazione anatomica esatta del pezzo di carne designato come pancia va quindi effettuata riferendosi al metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e disossare le carcasse bovine. Spetta al giudice nazionale accertare quale sia detta delimitazione.
- 16 La prima questione va quindi risolta nel senso che spetta al giudice nazionale accertare quale sia, secondo il metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e per disossare le carcasse bovine, la delimitazione anatomica esatta della parte della parete addominale chiamata «pancia» nella sottovoce ex 02.01 A II a), 4. bb) dell'elenco allegato al regolamento della Commissione 25 settembre 1981; n. 2787.

Sulla seconda questione

- 17 La seconda questione sollevata dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven mira ad accertare se, qualora i pezzi di carne esportati contengano una parte di pancia, vada attribuita una restituzione in forza del regolamento della Commissione n. 2787/81 e, in caso affermativo, se questa debba essere calcolata in base al peso complessivo della carne esportata ovvero in base a detto peso meno quello della pancia.
- 18 La Produktschap e la Commissione sostengono che, qualora un pezzo di carne contenga una parte di pancia, non è dovuta alcuna restituzione all'esportazione. L'attribuzione di una restituzione ridotta non sarebbe contemplata dal regolamento; l'attribuzione della restituzione calcolata con riguardo al peso complessivo del pezzo si risolverebbe nell'attribuire una restituzione elevata per della carne di scarso valore e nell'incoraggiare quindi le esportazioni non auspicabili di questa carne appetita dall'industria comunitaria della lavorazione delle carni. Ciò sarebbe stato del resto confermato, posteriormente ai fatti di cui à causa, da un emendamento dell'allegato in que-

stione ad opera del regolamento della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2773, che stabilisce le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 292, pag. 20).

- 19 Il Governo della Repubblica federale di Germania come pure, nelle osservazioni orali, la Ekro hanno sostenuto che, in forza dell'art. 20, n. 1 del regolamento n. 805/68 e delle norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune, in particolare la norma generale 3 b) del titolo I, parte A della tariffa stessa, il pezzo di carne che comprenda una parte di pancia va classificato, in quanto prodotto misto, secondo la parte che gli attribuisce il carattere essenziale. Secondo la Ekro, il fatto che un pezzo di carne contenga fino al 20 % di pancia non impedisce quindi l'attribuzione delle restituzioni.
- 20 In proposito va anzitutto osservato che, a norma dell'art. 20, n. 1 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 il quale costituisce la base per la determinazione delle restituzioni di cui trattasi, «le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento». Secondo la regola generale A 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune «i prodotti misti . . . devono essere classificati . . . secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
- 21 Anche se il regolamento n. 2787/81 non contiene un semplice richiamo alla nomenclatura della tariffa doganale comune, bensì determina la propria nomenclatura ai fini della fissazione delle restituzioni all'esportazione, questa regola si applica alla classificazione nell'ambito della nomenclatura specifica del regolamento n. 2787/81, tutte le volte che né la lettera del regolamento, né lo scopo del sistema delle restituzioni all'esportazione rendono necessaria una soluzione diversa.
- 22 Per quanto riguarda l'allegato del regolamento n. 2787/81, la sottovoce ex 02.01 A II a) 4. ex bb), «pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente» esclude solo i pezzi i quali costituiscono, nel loro complesso, pancia, tibia e muscolo aderente e non fornisce alcuna indicazione espressa per quanto riguarda i pezzi che ne contengono solo in parte. Il fatto che l'incertezza sul trattamento di questi ultimi

pezzi sia stata in seguito eliminata, senza effetto retroattivo, dalla nota 7 dell'allegato del soprammenzionato regolamento n. 2773/82, secondo la quale «beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto», è irrilevante per l'interpretazione della norma in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa.

- 23 Per quanto riguarda lo scopo del sistema delle restituzioni e più precisamente quello di escludere la loro attribuzione per la carne di scarso valore, va rilevato, come si è detto nel risolvere la prima questione, che la valutazione di cosa debba intendersi per carne di scarso valore varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò premesso, lo scopo del sistema delle restituzioni non può far sì che la soprammenzionata regola generale per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune sia ignorata nell'interpretare la sottovoce in questione dell'allegato del regolamento n. 2787/81, con la conseguenza che la presenza, in un pezzo, di una piccola parte di carne che, secondo i metodi seguiti in uno Stato membro, possa essere considerata come pancia osti necessariamente all'attribuzione delle restituzioni in tale Stato membro.
- 24 Il carattere essenziale di un pezzo di carne non dipende, a differenza di quanto ha suggerito la Ekro, da una percentuale fissa di carne di un altro tipo che esso contenga, ma va determinato secondo le abitudini dei consumatori e del commercio nonché i metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. Questa valutazione spetta al giudice nazionale.
- 25 La seconda questione va quindi risolta dichiarando che il regolamento n. 2787/81 va interpretato nel senso che le restituzioni all'esportazione sono dovute per il pezzo di carne che contenga una parte di pancia, purché questa parte non attribuisca al pezzo stesso, tenuto conto delle abitudini del consumatore e del commercio e dei metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, il carattere essenziale.

Sulle spese

- 26 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

statuendo sulle questioni sottoposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con provvedimento 17 dicembre 1982, dichiara:

1° Spetta al giudice nazionale accertare quale sia, secondo il metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e per disossare le carcasse bovine, la delimitazione anatomica esatta della parte della parete addominale chiamata «pancia» nella sottovoce ex 02.01 A II a), 4. bb) dell'elenco allegato al regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787.

2° Il regolamento n. 2787/81 va interpretato nel senso che le restituzioni all'esportazione sono dovute per il pezzo di carne che contenga una parte di pancia, purché questa parte non attribuisca al pezzo stesso, tenuto conto delle abitudini del consumatore e del commercio e dei metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, il carattere essenziale.

Galmot

Mackenzie Stuart

Due

Everling

Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 gennaio 1984.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

P. Heim

Y. Galmot